

ALLEGATO "A" AL REPERTORIO N. 30814/9850

STATUTO

Il funzionamento della "FONDAZIONE VILLA MARAINI ONLUS" è retto dalle norme seguenti:

1) La SEDE è in Roma presso il Comitato provinciale della C.R.I. (in via Ramazzini, 31), con ambito territoriale della sua azione estesa a tutto il territorio nazionale.

2) La NATURA GIURIDICA è quella di "Soggetto di Diritto Privato", che intende operare fornito della "Personalità Giuridica".

3) Lo SCOPO, esclusivamente altruistico e di pubblica utilità, consiste (come più articolatamente specificato nell'atto costitutivo) nel seguente oggetto: "intervento preventivo, terapeutico, riabilitativo nella patologia da marginalità e da disadattamento con particolare riguardo alle tossicomanie ed alle malattie mentali, è esclusa ogni diversa attività che non sia direttamente connessa. È vietata la prestazione di qualsiasi attività in favore di dirigenti o dipendenti della Fondazione".

È escluso ogni scopo di lucro, cioè l'intento e la predisposizione a produrre utili ed a ripartirli fra chicchessia: ogni eventuale entrata viene utilizzata per lo scopo istituzionale della Fondazione e per sostenere i costi di funzionamento; all'atto della cessazione della Fondazione ogni eventuale avanzo di gestione ed il patrimonio all'atto esistente verranno devoluti ad iniziative analoghe in forma di ONLUS per l'ulteriore perseguimento dello scopo istituzionale originario o in mancanza alla Croce Rossa Italiana.

4) Il PATRIMONIO è costituito dalla "dotazione" ricevuta contestualmente per opera del Comitato Promotore, ammontante a L. 127.430.248 (centoventisettemilioni quattrocentotrentamila duecento quarantotto) giacenti su appositi c/c postale (come specificato nell'atto costitutivo).

Tale patrimonio potrà venire alimentato anzitutto dagli interessi maturandi su detti conti; ed inoltre con eventuali oblazioni, donazioni, legati da parte di quanti condividano gli scopi della Fondazione e vogliano contribuire al loro perseguimento, allorché tali affluenze siano espressamente destinate all'incremento del patrimonio.

Pertengono alla Fondazione anche ogni oblazione, donazione, emolumento o contributo che pervenga al disciolto Comitato, di cui la Fondazione stessa è giuridico successore e ideale proiezione.

Gli Organi della Fondazione cureranno l'investimento più sicuro e redditizio del patrimonio (privilegiando l'acquisto di titoli pubblici).

Esclusivamente nella fase di avvio del funzionamento della Fondazione, come primo atto di gestione, è consentito destinare una quota del patrimonio non superiore ad 1/4 delle spese iniziali, rimanendo la restante

parte definitivamente vincolata a garantire l'esistenza dell'Ente.

5) I MEZZI, necessari al funzionamento della Fondazione, sono:

a) - ENTRATE costituite da:

- rendite del proprio patrimonio (interessi di c/c; ecc...)
- contributi, sovvenzioni, offerte erogate da terzi (soggetti pubblici o privati) per concorrere all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- proventi eventualmente derivanti da convenzioni, ricerche, studi, seminari, corsi, pubblicazioni ed ogni altra utile iniziativa della Fondazione.

b) - DIRETTO UTILIZZO dei beni strumentali (mobiliari ed immobiliari), comunque a disposizione della Fondazione.

Il godimento e l'utilizzazione degli immobili siti in Roma, via Ramazzini n. 31, in proprietà della Croce Rossa Italiana, sono disciplinati da apposite convenzioni.

Le modifiche della predetta convenzione non costituiscono modifica del presente statuto.

c) - ATTIVITÀ PERSONALE di quanti - senza alcun vincolo ed in via del tutto volontaria e gratuita - concorrono di fatto nella realizzazione dello scopo istituzionale.

d) - PRESTAZIONI rese da persone o gruppi o associazioni cui sia conferito l'incarico di svolgere opere e servizi - strumentali alla Fondazione - che, per il carattere specializzato o per la necessità di un apposito apparato, eccedano le possibilità operative della Fondazione, allacciandosi a tale scopo rapporti anche a titolo oneroso, sulla base di apposite convenzioni o contratti; tali rapporti possono essere all'occorrenza allacciati anche con persona ricoprenti un organo della Fondazione, rimanendo distinta nell'attività di costoro quella inerente alla carica sociale e quella relativa alla prestazione oggetto dell'incarico.

6) Gli ORGANI della Fondazione sono:

- PRESIDENTE
- DIRETTORE
- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- GIUNTA ESECUTIVA
- COMITATI CONSULTIVI
- COMITATO D'ONORE
- COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

La prima nomina a detti organi viene fatta - con i membri del cessato Comitato Promotore - contestualmente

alla costituzione della Fondazione, come risulta circostanziatamente nell'atto costitutivo.

Le successive nomine - man mano che si renderanno libere le cariche e salvo quanto previsto dal successivo articolo 9, avverranno secondo le norme formulate per ogni organo dagli articoli seguenti.

Tutte le cariche sono assolutamente "gratuite".

La Fondazione rimane pertanto estranea alla disciplina dei rapporti interni tra i membri di nomina della Croce Rossa Italiana e la Croce Rossa Italiana medesima.

Tutte le cariche hanno durata quinquennale rinnovabile, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma quarto e dall'articolo 12 bis comma settimo.

Si cessa dalla carica:

- per dimissioni presentate al Consiglio senza bisogno di motivazione, salvo quanto previsto dal successivo articolo 9, comma quarto per i membri nominati dalla Croce Rossa Italiana;
- per decadenza deliberata dal Consiglio di Amministrazione e con la maggioranza dei 2/3 dei membri, salvo quanto previsto dal successivo articolo 9, comma sesto per i membri nominati dalla Croce Rossa Italiana e per scadenza del termine di durata.

7) PRESIDENTE

É nominato dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito dei suoi membri o fra estranei.

I suoi compiti sono:

- ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
 - intrattiene i rapporti della Fondazione con le Autorità;
 - sorveglia il buon andamento della Fondazione con facoltà di assumere ogni iniziativa opportuna;
 - garantisce l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma, ove necessaria; - presiede l'organizzazione ed il funzionamento della Fondazione, avvalendosi del Direttore quale suo delegato permanente;
- presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione personalmente o attraverso il Direttore.

8) DIRETTORE

É nominato dal Consiglio di Amministrazione esclusivamente nell'ambito dei suoi membri.

I suoi compiti - svolti di concerto col Presidente, quale all'occasione suo delegato permanente - sono:

- indirizza ai suoi fini l'attività istituzionale;
- dirige il concreto funzionamento di tutta la struttura;
- firma gli atti esterni della Fondazione;
- stipula convenzioni, accordi, contratti, transazioni, ecc.;

- tiene i rapporti con istituti di credito e risparmio con deposito di firma;
- dispone i pagamenti;
- convoca il Consiglio di Amministrazione e la Giunta Esecutiva;
- formula il Bilancio Preventivo, il Conto Consuntivo ed il Programma annuale (da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione);
- sottopone al Consiglio di Amministrazione ogni nuova iniziativa;
- assume ogni iniziativa di tutela della Fondazione in via d'urgenza, salva immediata segnalazione al Presidente e ratifica del Consiglio di Amministrazione tempestivamente convocato.

Inoltre coordina personalmente le "unità operative" della Fondazione aventi compiti strettamente preparatori ed esecutori, che (salvo suo intervento organizzatorio in accordo col Consiglio) possono essere:

- **SEGRETERIA DELLA FONDAZIONE**, che ha il compito di supporto strumentale di tutti gli organi, per assicurarne il funzionamento ed il coordinamento;
- **SEZIONE GESTIONE COMUNITÀ**, che attua tutte le attività della comunità e cura i rapporti della comunità stessa con l'esterno (altre Comunità, Enti Locali, UU.SS.LL., Organi Giudiziari, ecc.);
- **SEZIONE INIZIATIVE TERAPEUTICHE**, che cura l'impegno della Fondazione di promuovere la creazione di Comunità Terapeutiche, Centri di Assistenza, Case-Famiglia, Squadre di Pronto Intervento Domiciliare, Cooperative di Lavoro, ecc...;
- **SEZIONE INIZIATIVE SCIENTIFICHE**, che cura l'impegno della Fondazione di organizzare tirocinii, seminari, convegni, programmi di formazione ed aggiornamento, ricerche, pubblicazioni; di stabilire collegamenti con istituzioni culturali, scientifiche, accademiche; e di erogare borse di studio, premi e contributi a soggetti ed organismi operanti nel settore;
- **SEZIONE PATRIMONIO E FINANZE**, che cura la manutenzione del patrimonio, l'impiego delle risorse, la riscossione delle entrate, l'erogazione delle spese, la redazione dei bilanci e lo studio dell'aspetto finanziario di ogni nuova iniziativa.

Ognuna di queste unità operative hanno un suo "titolare", che è scelto discrezionalmente dal Direttore, anche al di fuori della Fondazione ovunque ravvisi le necessarie qualità e capacità operative, e va a formare insieme con gli altri ed il Direttore stesso la GIUNTA ESECUTIVA.

9) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

É nominato per la prima volta dal Comitato Promotore - prima del suo scioglimento - fra i suoi membri; successivamente rinnova i membri, che per qualsiasi motivo cessano dalla carica, per "cooptazione", i nuovi

membri rientrano nella regola generale della durata quinquennale della carica, salvo quanto previsto dai commi terzo e quarto del presente articolo.

É composto da un numero di membri effettivi - comprensivo del Presidente e del Direttore - non superiore a 9. Tre tra i membri effettivi sono nominati dal Presidente Generale della Croce Rossa Italiana, anche tra soggetti estranei alla Associazione e alle Componenti Volontaristiche, purché in tale ultimo caso dotati di elevate qualità morali e professionali attinenti alle finalità istituzionali della Fondazione ovvero rappresentative degli interessi delle categorie destinatarie dell'attività socioassistenziale della Fondazione.

I membri di cui al precedente comma durano in carica tre anni e possono essere nuovamente nominati per una sola altra volta.

Le dimissioni dalla carica devono essere preventivamente accettate dal Presidente Generale della Croce Rossa Italiana.

Nei loro confronti non è applicabile la disposizione di cui all'ultimo comma del precedente articolo 6.

Il Presidente Generale della Croce Rossa Italiana può, con delibera motivata, revocare la nomina del Consigliere per gravi motivi.

Eventualmente il Consiglio può in ogni tempo decidere di aggiungere ai membri effettivi, anche membri senza voto - in numero non superiore a 3 - scegliendoli fra persone insindacabilmente ritenute rappresentative degli interessi delle categorie destinatarie dell'attività socioassistenziale della Fondazione.

É convocato dal Direttore in "seduta ordinaria" almeno due volte l'anno ed in "seduta straordinaria" ogni volta che ne ravvisi la necessità o gli sia richiesto da almeno la metà dei consiglieri effettivi.

La convocazione deve essere fatta per iscritto, con preavviso di tre giorni e con indicazione dell'ordine del giorno.

Le adunanze sono valide solo se è presente - di persona o per delega - la maggioranza dei membri effettivi, nonché il Direttore o un suo delegato speciale incaricato per la singola adunanza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o, se assente del Direttore.

I verbali delle deliberazioni devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro (vidimato in Tribunale), sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della riunione ed inviati in copia ai membri assenti.

Per ogni altro particolare funzionamento si seguono i principi generali degli organi collegiali, nonché le disposizioni dell'eventuale Regolamento.

I compiti del Consiglio sono:

- nomina il Direttore;
 - approva il Bilancio Preventivo, il Conto Consuntivo ed il Programma Annuale (formati dal Direttore);
 - emana eventuale Regolamento per l'organizzazione della Fondazione;
 - delibera sugli affari sottopostigli dal Direttore o da chiunque dei suoi membri effettivi;
 - nuove iniziative;
 - investimenti delle risorse;
 - convenzioni con enti pubblici o privati;
 - decadenza di membri;
 - sostituzione di membri cessati;
 - numero dei membri effettivi del Consiglio stesso;
 - eventuale integrazione del Consiglio stesso con membri senza voto;
 - modifiche dello Statuto e Regolamento;
 - liti attive e passive;
 - indirizzi generali dell'attività;
- cessazione della Fondazione;
- ratifica iniziative d'urgenza adottate dal Direttore;
 - incarichi e compensi di cui al presente punto 5 lettera d).

10) GIUNTA ESECUTIVA

É costituita automaticamente dai titolari delle "unità operative" (di cui al precedente art. 8).

Si riunisce di volta in volta con i titolari delle sole "unità" interessate alle questioni da trattare, salvo per il Titolare della Segreteria che deve essere sempre presente (di persona o attraverso suo incaricato).

É convocata e presieduta dal Direttore.

Si riunisce ed opera informalmente.

Coopera col Direttore nell'amministrazione attiva della Fondazione.

11) COMITATI CONSULTIVI

Con determinazione del Direttore possono essere nominati uno o più Comitati Consultivi, formati di persone esperte e disponibili, invitati ad esprimere un parere su problemi insorti in seno al Consiglio od alla Giunta.

Agli esperti può essere riconosciuto un compenso.

12) COMITATO D'ONORE

Con determinazione del Direttore può essere nominato un Comitato d'Onore, formato da un numero non

determinato di persone scelte fra estranei alla Fondazione, che ritengano di poter concorrere ai fini della Fondazione stessa con attività propagandistiche e promozionali.

12) **BIS COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è competente in materia di controllo contabile della gestione della Fondazione.

Formula le proprie osservazioni in merito al bilancio preventivo e al Conto Consuntivo e, nel caso di ritenuta illegittimità dei predetti, informa il Consiglio di Amministrazione.

Sottopone trimestralmente a controllo di legittimità le spese effettuate e formula a riguardo osservazioni e rilievi.

È composto da sei membri, tre effettivi e tre supplenti, dei quali due, uno effettivo e uno supplente, sono nominati dalla Croce Rossa Italiana; due dal Consiglio di Amministrazione, e due dalla Giunta Esecutiva.

I membri sono scelti tra soggetti estranei alla Fondazione e dotati di elevate qualità morali e professionali in materia di controllo contabile iscritti nell'Albo dei Revisori Contabili.

I membri nominati dalla Croce Rossa Italiana sono scelti anche tra soggetti estranei alla associazione e alle Componenti Volontaristiche, nel rispetto dei criteri di cui al precedente comma.

I membri durano in carica tre anni e possono essere nuovamente nominati per una sola altra volta.

Il Presidente Generale della Croce Rossa Italiana, può, con delibera motivata, revocare la nomina dei propri membri per gravi motivi.

Il Collegio nomina a maggioranza semplice il Presidente.

13) **ESERCIZIO FINANZIARIO**

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Entro il 15 dicembre il Direttore deve sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione Bilancio Preventivo .

14) **BILANCIO PREVENTIVO**

La Fondazione deve operare sulla base di un Bilancio Preventivo annuale, redatto dal Direttore ed approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 15 dicembre.

Il Bilancio deve essere rigorosamente improntato al "principio del pareggio", per cui deve ripartire le "entrate" previste in modo certo fra "spese" rientranti nei fini della Fondazione stessa.

Il Bilancio Preventivo deve essere accompagnato da un "PROGRAMMA" illustrante l'attività che si intende svolgere nel nuovo esercizio.

15) CONTO CONSUNTIVO

Al termine di ogni esercizio finanziario entro il 30 aprile deve essere redatto dal Direttore ed approvato dal Consiglio Rendiconto Annuale.

Il Conto Consuntivo deve essere accompagnato da una RELAZIONE illustrativa dell'attività svolta.

16) Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per le finalità della Fondazione, salvo diversa destinazione per legge o devoluzione in favore di altre ONLUS. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni del libro I del Codice Civile, delle leggi speciali in materia ed in particolare del D.L. 4/12/97 n. 460.

17) ESTINZIONE

Quando lo scopo della Fondazione dovesse esaurirsi o diventare impossibile oppure la Fondazione stessa per qualsiasi motivo non potesse più operare, il Consiglio di Amministrazione ne dichiara l'estinzione, disponendo la devoluzione del patrimonio e di eventuali avanzi di gestione a favore di iniziative similari in forma di ONLUS per la prosecuzione dello scopo originario o, in mancanza, a favore della Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Roma.

É esclusa la ripartizione a favore delle persone che ne hanno ricoperto le cariche.

Firmato: Luigi Tomasuolo – Laurora Giacomo Notaio (leggesi sigillo)

=====